Alte temperature, il colpo di calore è infortunio sul lavoro

Informazioni Segreteria - 20/06/2024



"Lavorare ad alte temperature, sia all’aperto sotto il sole che in ambienti chiusi può essere pericoloso”

Ricorda, il colpo di calore è un infortunio sul lavoro, e durante le ondate di caldo aumentano gli infortuni!

La CGIL e l'INCA trevigiani condividono l'informativa diffusa a livello nazionale, riportata di seguito, a tutela di lavoratrici e lavoratori, affinchè sappiano come orientarsi in caso di picchi di calore e come procedere nel caso dovessero essere vittime di un colpo di calore durante l'attività lavorativa.

Le ondate di calore possono essere letali o provocare patologie anche a lungo termine. L’impatto che le alte temperature hanno sulla salute dei lavoratori e delle lavoratrici è molto importante. Durante gli eventi di calore estremo si verifica inoltre un aumento degli infortuni sul lavoro per una molteplicità di cause dovuta al peggioramento delle condizioni generali.

Gli effetti delle alte temperature incidono sia nelle lavorazioni al chiuso che all’aperto. Negli **ambienti di lavoro chiusi è consigliato che la temperatura sia compresa tra i 21 e i 23 ° C** in caso di attività che richiedano **basso sforzo fisico** (allegato IV T.U.) con un’umidità massima compresa tra il 40 e il 60%, **in caso di sforzo di media intensità**, la temperatura deve essere compresa **tra i 18° C e i 21° C**. Durante la stagione estiva la temperatura interna non deve mai superare i 24°.

Purtroppo, la norma del Testo Unico non è vincolante. **In molte occasioni di lavoro e ambienti l'applicazione della normativa su Salute e Sicurezza sul lavoro in generale ed in particolare sul microclima e sul rischio calore non sempre è garantita né le misure correttamente applicate.**

Se si superano i 35° C all'esterno, le aziende possono accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria come stabilito dall'INPS, per poter far luogo ai necessari cambiamenti organizzativi atti a evitare conseguenze su lavoratrici e lavoratori, ma non esiste nessuna norma che preveda la sospensione dell'attività lavorativa in caso di superamento delle temperature.

L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce **l'obbligo, del datore di lavoro, di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari"**. **In casi di assenza di misure idonee** per le elevate temperature, specie nel caso di lavorazioni faticose (assenza di adeguate pause di recupero; assenza di luoghi refrigeranti, mancata modifica dell'organizzazione del lavoro) **il lavoratore deve rivolgersi alla categoria di riferimento e in particolare ai delegati/e e ai RLS /RLST per tutelare la propria salute.**

Il colpo di calore è una condizione medica grave che si verifica quando il corpo è esposto a temperature elevate per un periodo prolungato. Le temperature estreme influiscono direttamente sulla salute dei lavoratori e delle lavoratici. L'esposizione al calore può causare rischi alla salute e aumentare il rischio di infortuni a:

- Lavoratori all'aperto, ad es. agricoltura, pesca, costruzioni, logistica, etc.
- Lavoratori al chiuso se lavorano ad alta intensità di calore, o svolgono lavori fisici

Possono subire un colpo di calore, stress da calore e disidratazione.

Se avverti sintomi come irritabilità, sete intensa, debolezza, crampi muscolari, vertigini, nausea e vomito, mal di testa, aumento della temperatura corporea… **non sottovalutarli!**

- devi essere condotto al Pronto Soccorso;
- devi segnalare che si tratta di infortunio sul lavoro (INAIL) e non malattia comune (INPS);
- rivolgiti al Patronato INCA per il corretto riconoscimento del danno da lavoro.

In caso di dubbi o assenza di misure idonee nel tuo posto di lavoro, rivolgiti alla tua categoria di riferimento e ai tuoi delegati CGIL in azienda.

Se sei vittima di un colpo di calore durante il lavoro, ricorda che è infortunio sul lavoro; rivolgiti al Patronato INCA per fissare un appuntamento e ricevere assistenza, clicca qui per

info e contatti.